VIA FAX AZN 02-89954105 VIAFAX ACN. 0883552426 69/13 31/10 034/13



TRIBUNALE DI NICOSIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo Trombetta, pronuncia, dandone lettura, la seguente

SENTENZA

Nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 31-32-33-34-39-40-42-43-44 R.G. a.c. lavoro dell'anno 2012, vertenti

TRA

SCELLATO FILIPPO, nata a Nicosia (En) il 7.9.1951, elett.te dom.to in Nicosia, via B. Di Falco n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesca Gemmellaro, che lo rappresenta e difende; anche disgiuntamente con l'avv. Angela Anello, giusto mandato difensivo posto a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

MAZZUCCHELLI ANTONINO, nato a Catania il 15.8.1950, elett.te dom.to in Nicosia, via B. Di Falco n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesca Gemmellaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Angela Anello, giusto mandato difensivo posto a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

LO CIURO FERDINANDO, nato a Nicosia-Villadoro il 30.5.1959, elett.te dom.to in Nicosia, via B. Di Falco n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesca Gemmellaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Angela Anello, giusto mandato difensivo posto a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

LO CIURO CALOGERO, nato a Nicosia-Villadoro il 10.8.1952, elett.te dom.to in Nicosia, via B. Di Falco n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesca Gemmellaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Angela Anello, giusto mandato difensivo posto a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

LO PRESTI VINCENZO, nato a Nicosia (En) il 26.10.1958, elett.te dom.to in Nicosia, via B. Di Falco n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesca Gemmellaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Angela Anello, giusto mandato difensivo posto a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

FILETTI SALVATORE, nato a Piazza Armerina (En) il giorno 8.4.1956, elett.te dom.to in Nicosia, via B. Di Falco n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesca Gemmellaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Angela Anello, giusto mandato difensivo posto a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

BERTOCCHI ANTONIO, nato a Sant'Agata di Militello (Me) il 12.7.1956, elett.te dom.to in Nicosia, via B. Di Falco n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesca Gemmellaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Angela Anello, giusto mandato difensivo posto a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

CHIOVETTA GIOVANNI, nato a Cerami (En) il 26.12.1963, elett.te dom.to in Nicosia, via B. Di Falco n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesca Gemmellaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Angela Anello, giusto mandato difensivo posto a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

PAPPALARDO FRANCESCO, nato a Troina (En) il 23.5.1965, elett.te dom.to in Nicosia, via B. Di Falco n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesca Gemmellaro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con l'avv. Angela Anello, giusto mandato difensivo posto a margine del ricorso introduttivo;

2

 \mathbf{F}

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in Roma – via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett.te dom.to in Nicosia (En), via S. Agata n. 36, presso lo studio dell'avv. Giovanni Passamonte, rappresentato e difeso dall'avv. PierLuigi Tomaselli, come da procura notarile;

CONVENUTO

NONCHE'

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI, con sede legale in Roma – via Salaria n. 299;

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: azione di accertamento.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di data odierna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separati ricorsi depositati il 20.2.2012, Scellato Filippo, Mazzucchelli Antonino, Lo Ciuro Ferdinando, Lo Ciuro Calogero, Lo Presti Vincenzo, Filetti Salvatore, Bertocchi Antonio, Chiovetta Giovanni e Pappalardo Francesco, tutti professionisti docenti di ruolo di scuola secondaria, lamentano, anzitutto, l'erroneità dell'intervenuta iscrizione officiosa alla gestione separata dell'I.N.P.S., disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed agli stessi comunicata con nota del 13.6.2011, in quanto: 1) l'iscrizione in questione può essere disposta solo per i professionisti non iscritti ad albi o privi di tutela previdenziale, mentre i ricorrenti godono già di copertura INPDAP, e per i redditi da attività professionale non versano alla propria Cassa previdenziale INARCASSA solo perchè questa, nel rispetto della propria libera autodeterminazione, sancisce l'assenza di un tale obbligo per coloro che risultino iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in virtù di un rapporto di lavoro subordinato; 2) nel caso di specie prevale l'attività di lavoro subordinato e difetta comunque il requisito dell'abitualità della professione; 3)

3

la norma asseritamente interpretativa maschera invero ius novum, e come tale non può applicarsi retroattivamente; 4) le sanzioni non sono comunque dovute, atteso che le somme spetterebbero solo dall'avvenuta iscrizione d'ufficio, e in ogni caso nessuna responsabilità può essere ascritta ai ricorrenti che non hanno provveduto ai versamenti solo per specifica disposizione della propria Cassa professionale; 5) erroneità di calcolo poichè non andava applicata l'aliquota del 10%; 6) intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese contributive, stante che la richiesta è giunta per la prima volta in data 22.6.2011, mentre il pagamento andava effettuato entro il 20.6.2006. Chiedono pertanto disporsi la cancellazione dell'iscrizione de qua, o, in subordine, dichiararsi non sussistenti i crediti contributivi o quantomeno quelli sanzionatori.

Preliminarmente va dichiara l'inammissibilità della vocatio in ius della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, per carenza di legittimazione processuale passiva dell'ente, nei cui confronti non è affermata alcuna posizione giuridica soggettiva da tutelare, e di conseguenza alcuna domanda.

Nel merito, l'azione di accertamento e condanna merita accoglimento.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è stata "estesa", mediante istituzione di un'apposita Gestione separata presso l'INPS (la quarta gestione), ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.

L'estensione, in quanto tale, riguardava solo coloro che non godessero già di omologa copertura previdenziale. Trattavasi, in particolare, dei lavoratori autonomi per i quali non era prevista iscrizione in albi o elenchi, che quindi non avevano alcun ente deputato alla relativa tenuta che potesse decidere sulla tutela previdenziale da adottare secondo la previsione del precedente comma 25, contenente per l'appunto una delega al Governo per assicurare tutela previdenziale in favore dei soggetti che



svolgessero attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio era invece subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

In virtù della disposizione di interpretazione autentica di cui all'articolo 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalle legge n. 111 del 2011, intervenuta sul comma 26, da un lato, è stato ribadito ciò, ossia che i soggetti tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata I.N.P.S. sono invero esclusivamente coloro che svolgono attività professionale il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, mentre dall'altro è stato aggiunto "...ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (ossia alle Casse di previdenza professionale, n.d.r.), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti".

Ora, la norma in questione, in quanto di "interpretazione autentica", non può che avere positivizzato una delle possibili opzioni ermencutiche già traibili dall'esegesi del testo del 1995, ove l'istituzione della Gestione separata era "finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", e quindi non includeva nel precetto coloro che ne fossero già destinatari sulla base di altre norme di legge.

Orbene, gli ingegneri e gli architetti odierni ricorrenti, già nel 2005 beneficiavano dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in quanto tutti iscritti all'ex I.N.P.D.A.P. quali docenti pubblici dipendenti.

Se è vero dunque che, giacchè destinatari di altra forma previdenziale obbligatoria quali pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto, la Cassa di previdenza professionale INARCASSA non consente loro l'iscrizione e non offre pertanto i relativi trattamenti pensionistici, con conseguente esonero dei medesimi dal versamento del contributo previdenziale soggettivo (cfr. stralcio dello Statuto in all. 6 al fascicolo di ciascun ricorrente), deve ritenersi altrettanto vero che un tale esonero statutario dal versamento contributivo non potesse costituire nel 2005 presupposto per l'iscrizione alla Gestione separata I.N.P.S. di cui all'art. 2, comma 26



citato, essendo stata questa expressis verbis istituita, come detto, solo per estendere la platea dei soggetti da proteggere con la tutela così detta I.V.S., e in particolare i parasubordinati e gli autonomi privi di ente.

In altri termini, la disposizione di cui all'articolo 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalle legge n. 111 del 2011, poichè di "interpretazione autentica", non può che avere eletto uno dei possibili significati del dettato normativo in questione, dettato che però, come detto, esplicitamente non includeva nell'ambito degli obbligati all'iscrizione I.N.P.S. anche i professionisti già muniti di copertura assicurativa pubblica per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, come coloro che svolgevano anche attività di lavoro subordinato.

Essendo la norma di interpretazione autentica, giacchè retroattiva, una norma che fa eccezione alla regola generale secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11, comma 1, c.d. preleggi), dovendosene operare dunque, a sua volta, un'interpretazione restrittiva (art. 14 delle preleggi), in mancanza di una esplicitazione legislativa in tal senso, non può aderirsi all'interpretazione offerta dall'I.N.P.S., secondo cui fra i soggetti pure tenuti all'iscrizione I.N.P.S. per essere esentati dal versamento contributivo in base allo Statuto o al regolamento della propria Cassa di appartenenza, vi sarebbero anche coloro già muniti della copertura I.V.S. per essere al contempo dipendenti pubblici, avendo come campo di riferimento la norma interpretata, ossia quella sulla quale incide l'opzione ermeneutica, soltanto coloro che ne sono sprovvisti.

Devesi pertanto disporre la cancellazione dei ricorrenti Scellato Filippo, Mazzucchelli Antonino, Lo Ciuro Ferdinando, Lo Ciuro Calogero, Lo Presti Vincenzo, Filetti Salvatore, Bertocchi Antonio, Chiovetta Giovanni e Pappalardo Francesco dalla Gestione separata I.N.P.S. di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disposta con nota del 13.6.2011 fin dal 2005, e, conseguentemente, dichiarare non dovute le pretese contributive e sanzionatorie avanzate a tale titolo nei confronti dei medesimi.

La - comunque fondata - allegazione di intervenuta prescrizione quinquennale



rimane pertanto assorbita.

La novità e complessità della questione costituisce ragione eccezionale e sufficientemente grave per adottare un pronunciamento di parziale compensazione delle spese di lite relative al rapporto processuale con l'I.N.P.S., da addossarsi dunque a quest'ultimo solo in misura dimezzata; in ordine ai criteri di liquidazione, va tenuto in conto che a seguito dell'abrogazione delle Tariffe forensi di cui al D.M. 8 aprile 2004 n. 127 ad opera dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, la stessa viene ora effettuata alla stregua dei parametri di cui alla Tabella A del Regolamento ministeriale adottato con il Decreto Ministero della Giustizia nº 140 del 20/7/2012 (art. 41 del medesimo), in particolare modulando i medesimi tenendo conto del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate, oltre che del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dalla parte assistita (art. 4). Nulla sulle spese della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, stante la contumacia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda rigettando:

- Dichiara inammissibili le domande di accertamento e di condanna avanzate da ciascun ricorrente nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
- 2) Condanna l'I.N.P.S. alla cancellazione dei ricorrenti Scellato Filippo, Mazzucchelli Antonino, Lo Ciuro Ferdinando, Lo Ciuro Calogero, Lo Presti Vincenzo, Filetti Salvatore, Bertocchi Antonio, Chiovetta Giovanni e Pappalardo Francesco dall'iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disposta con nota del 13.6.2011 fin dal 2005;
- Dichiara non dovute le somme pretese dal convenuto a tale titolo;
- 4) Condanna l'I.N.P.S. al pagamento della metà delle spese processuali sopportate da Scellato Filippo, Mazzucchelli Antonino, Lo Ciuro Ferdinando, Lo Ciuro

Calogero, Lo Presti Vincenzo, Filetti Salvatore, Bertocchi Antonio, Chiovetta Giovanni e Pappalardo Francesco per il presente giudizio, che si quantificano, per l'intero, in € 37,00 cadauno a titolo di esborsi, ed in complessivi € 2.400,00 a titolo di compensi defensionali, questi ultimi oltre I.V.A. (se dovuta) e c.p.a.;

Nulla sulle spese della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.

Nicosia, 16.4.2013

Dott. Riccardo Trombetta

Depositato nella Cancelloria del Tribunale di Nicosia oggi 16 200 2013

INGIOMANI GHUIFZIANO Maria Ventura